



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Cauzioni

Polizza fidejussoria a garanzia delle prestazioni previste per l'ingresso in Italia di uno straniero

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Area Riservata pag. 2

Glossario pag. 3

Condizioni Generali di Assicurazione pag. 5

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nel presente fascicolo, di seguito si riportano quelli d'uso più comune con le relative definizioni:

Beneficiario

Il soggetto che eroga il mutuo al Contraente nonchè beneficiario della Polizza Fidejussoria ovvero soggetto a cui spetta la prestazione garantita.

Contraente

È la persona fisica che ha contratto il Mutuo/Finanziamento, che sottoscrive la Polizza ed è obbligata alla prestazione in essa contenuta a favore dell'Istituto finanziatore.

Chiamata in garanzia

Atto con il quale il beneficiario chiede alla Società il pagamento di quanto dovuto a termine di polizza.

Coobbligati

Persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto apposita dichiarazione impegnandosi solidalmente con il contraente ed a favore della Società per la soddisfazione dell'azione di Regresso o Surroga spettante alla Società medesima.

Enti Garantiti

Sono i beneficiari di altre polizza emesse dalla Società su richiesta del Contraente

Escussione

È la chiamata in garanzia della Società da parte del Beneficiario.

Fidejussore

È il soggetto Vittoria Assicurazioni Spa che è obbligato ad assolvere l'impegno del Contraente in caso di inadempienza di quest'ultimo.

Fidejussione

La Polizza fideiussoria o Polizza

Frontespizio di polizza

È la prima pagina della Polizza fideiussoria

Importo massimo complessivo garantito

È la somma massima che la Società sarà tenuta a corrispondere al beneficiario nel caso il cui il Contraente si sia reso inadempiente ai suoi obblighi garantiti in Polizza, nei confronti del Beneficiario stesso.

Polizza

È il documento che comprova l'esistenza del contratto fidejussorio.

Premio

È la somma che il Contraente paga a fronte della Polizza rilasciata.

Rivalsa o regresso

Il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti dell'istituto finanziatore.

Società

È l'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società viene utilizzato per indicare Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Surrogazione

Il subentro del fideiussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore (Beneficiario) nei confronti del debitore (il Contraente).

T.U.

È il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Polizza fideiussoria a garanzia delle prestazioni previste per l'ingresso in Italia di uno Straniero

a) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Beneficiario

Art.1 - Oggetto della garanzia

La Società garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), del T.U., ed in concreto indicato in premessa, e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, nel limite indicato nel frontespizio di polizza, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente qualora questi risulti inadempiente agli impegni assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, del T.U..

Art.2 - Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza a favore del Beneficiario ha validità dalla data del rilascio per un periodo di quattordici mesi e copre esclusivamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario come indicato in premessa.

Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto. La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto qualora il Beneficiario non ottenga l'autorizzazione all'ingresso in Italia.

Art.3 - Avviso di sinistro - Pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2, cod. civile la presente garanzia è prestata con il beneficio della preventiva escussione del Contraente.

In caso di inadempimento del Contraente, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all'art. 2, il Beneficiario – con lettera motivata inviata anche alla Società – inviterà il Contraente a versargli la somma dovuta entro il termine di 15 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine il Beneficiario, per attivare la garanzia, invierà alla Società comunicazione scritta circa il mancato pagamento da parte del Contraente della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il Contraente.

La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta ai sensi della presente garanzia entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il Contraente abbia proposto opposizione, nel qual caso la Società provvederà al suddetto versamento entro il termine di 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce infondata l'opposizione stessa.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultino parzialmente o totalmente non dovute.

Art.4 - Surrogazione

La Società è surrogata nei limiti delle somme pagate al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art.5 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della

Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure inviati via PEC al seguente indirizzo vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

b) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente.

Art.6 - Premio

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è definitivamente acquisito alla Società.

Art.7 - Pagamento

La Società provvederà al versamento della somma eventualmente dovuta al Beneficiario dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Art.8 - Rivalsa

Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice e motivata richiesta, quanto dalla stessa pagato al Beneficiario, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi.

Art.9 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art.10 - Controgaranzia

Nei casi previsti dall'art.1953 cod. civ. la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Art.11 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.12 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure inviati via PEC al seguente indirizzo vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB071808-EDZ-0119 | POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER L'INGRESSO IN ITALIA DI UNO STRANIERO